

## **LEGGE PROVINCIALE 1 agosto 2003, n. 5**

**Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)**

### Art. 10

*Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)*

1. Ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo si applica, nella provincia di Trento, la legge 14 agosto 1991, n. 281, con gli adattamenti previsti da quest'articolo.

2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con apposito regolamento. Gli enti e le associazioni protezioniste possono svolgere le attività ad essi riconosciute dalla legge n. 281 del 1991 secondo i criteri e le modalità previsti dal medesimo regolamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.

4. I proprietari o i detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza entro quattro mesi dalla nascita dell'animale o entro un mese da quando ne vengano in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dal comma 2.

4 bis. Si applica la sanzione del pagamento di una somma da 25 a 150 euro per la mancata iscrizione all'anagrafe ai sensi dei commi 4 e 9, ultimo periodo; si applica la sanzione del pagamento di una somma da 20 a 100 euro per la mancata comunicazione delle variazioni previste dal comma 4 nei termini stabiliti dal comma 9 o per il periodo successivo al regolamento di cui al comma 2. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza di quest'articolo i servizi veterinari dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i corpi di polizia urbana dei comuni, nonché le guardie zoofile, che svolgono la loro attività volontariamente, in via onoraria.

5. Il programma di prevenzione del randagismo previsto dall'articolo 3 della legge n. 281 del 1991 è approvato dalla Giunta provinciale. Le modalità di consultazione delle associazioni animaliste e protezioniste sono preventivamente definite con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Il regolamento indicato dal comma 2 stabilisce inoltre:

- a) le modalità a regime per l'organizzazione, la tenuta e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
- b) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, allo scopo di garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di assicurare il controllo sanitario;
- b bis) i requisiti e le modalità per la nomina nonché i casi di revoca delle guardie zoofile previste dal comma 4 bis, nel rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza, e la disciplina dei corsi di formazione e di aggiornamento delle stesse nonché le norme per il coordinamento delle funzioni di vigilanza.

7. La Provincia favorisce le associazioni protezioniste operanti nel territorio provinciale, anche non dotate di personalità giuridica, mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per le seguenti iniziative:

- a) ricovero e assistenza degli animali;
- b) censimenti e assistenza delle colonie feline;
- c) controllo mediante sterilizzazione della popolazione canina custodita nei rifugi per cani e di quella felina che vive in colonie;
- d) attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

8. Con propria deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la determinazione della spesa ammissibile, i criteri per la determinazione dei contributi e le

relative modalità di erogazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi, in caso di revoca degli stessi <sup>(6)</sup>.

8 bis. La Provincia può provvedere direttamente alla realizzazione di studi, di ricerche, di indagini e di attività di promozione della conoscenza delle tematiche relative agli animali di affezione.

9. Nella prima applicazione di quest'articolo e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 l'anagrafe canina è organizzata e gestita secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 (Anagrafe canina provinciale informatizzata). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere integrate le direttive contenute nella deliberazione n. 962 del 2002, anche con misure organizzative a carattere transitorio, al fine di assicurare un efficiente e ordinato svolgimento delle operazioni d'iscrizione all'anagrafe canina. Qualora non già intervenuti, l'iscrizione e l'inserimento del microchip previsto dalle predette deliberazioni della Giunta provinciale sono effettuati entro il 31 dicembre 2004 <sup>(7)</sup>.

10. E' abrogato l'articolo 4 della [legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 30](#) (Interventi per la protezione degli animali). Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 4 della [legge provinciale n. 30 del 1982](#) sono definiti con le modalità e secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

11. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A. Alle nuove spese derivanti da quest'articolo a carico dei comuni essi provvedono con le assegnazioni disposte a valere sulla [legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36](#) (Norme in materia di finanza locale). Agli oneri connessi con l'istituzione dell'anagrafe canina provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari utilizzando i finanziamenti provinciali relativi al fondo sanitario <sup>(8)</sup>.

(6) Vedi la deliberazione della Giunta provinciale 5 novembre 2004, n. 2554 (b.u. 30 novembre 2004, n. 48).

(7) Un testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale 3 maggio 2002, n. 962 e delle sue successive modificazioni è pubblicato nel b.u. 22 giugno 2004, n. 25.

(8) Articolo così modificato dall'art. 8 della [l.p. 22 dicembre 2004, n. 13](#).